



Comune di Codognè

Provincia di Treviso

REGOLAMENTO RIPRESE AUDIO-VIDEO E STREAMING DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.37 in data 23 Settembre 2024.

La deliberazione ed il Regolamento sono divenuti esecutivi in data 18 ottobre 2024 per decorrenza dei termini.

Codognè, li 18 ottobre 2024

**Il Responsabile del Servizio
f.to (dott. Vendramini Mario)**

Comune di Codognè

- Provincia di Treviso -

Regolamento Riprese Audio-Video e Streaming delle Sedute del Consiglio Comunale

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE n. _____

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina il servizio di ripresa audiovisivo delle sedute pubbliche ordinarie e straordinarie - del Consiglio Comunale e la possibile trasmissione sulla rete internet o televisiva, effettuata direttamente dall'Ente o da altro soggetto esterno, preventivamente autorizzato, secondo modalità stabilite nei successivi articoli.

Art. 2 – Finalità e Funzioni

1. Il Comune di Codognè, in attuazione dei principi di informazione, partecipazione e di coinvolgimento nella gestione della res-publica sanciti dal vigente Statuto, ai sensi dell'articolo 13 del predetto Statuto, istituisce mezzi e strumenti idonei per portare a conoscenza programmi, decisioni e atti di particolare rilevanza comunale. In un tale contesto, il Comune di Codognè intende perseguire i principi di trasparenza e pubblicità mediante l'utilizzo di riprese audio video delle sedute consiliari e la loro diffusione (tramite web) nell'ottica di favorire la più ampia partecipazione della cittadinanza nell'attività politica e amministrativa dell'Ente.

2. Il Presente Regolamento disciplina il servizio di ripresa audiovisiva, trasmissione televisiva o a mezzo web delle riunioni di Consiglio Comunale che saranno effettuate direttamente dall'Ente o da altri soggetti, in applicazione delle disposizioni contenute negli [arti. 10](#) e [38](#) del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali ([d. lgs. N. 267 del 2000](#)) e nel rispetto dell'art. 21 della Costituzione Italiana

3. Le norme del presente Regolamento integrano le altre disposizioni di legge aventi attinenza con la tutela del diritto alla riservatezza ([D. Lgs. N. 196/2003](#)) e con il diritto di accesso alla documentazione amministrativa, conformemente a quanto stabilito dalle leggi in materia, con lo Statuto e con i relativi Regolamenti comunali vigenti.

Art. 3- Informazione sull'esistenza di strumenti di Ripresa

1. Il Sindaco ha l'onere di fornire preventiva informazione a tutti i partecipanti della seduta Consiliare, circa l'esistenza di strumenti per le riprese audiovisive e della successiva trasmissione su web, disponendo ai fini della conoscenza del pubblico, specifici cartelli affissi nell'androne del Palazzo Comunale e nella sala Consiliare.

2. Il Sindaco prima dell'avvio delle riprese e della successiva pubblicazione della seduta, è tenuto ad invitare i Consiglieri, gli Assessori e gli altri soggetti che partecipano alle sedute del Consiglio Comunale, di adottare, nel corso dei loro interventi, le opportune cautele con riferimento all'obbligo del rispetto della tutela dei dati sensibili e giudiziari, per i quali vige il rigoroso rispetto del principio di stretta necessità vista la presenza di riprese audiovisive e successiva trasmissione.

Art. 4 Tutela dei dati sensibili e rispetto della Privacy

Il presente Regolamento garantisce l'osservanza di una particolare cautela per i dati sensibili e giudiziari, nei limiti in cui ciò risulti necessario -ad assicurare il rispetto del principio di pubblicità dell'attività istituzionale.

1. In ogni caso al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati qualificati come "*sensibili*" dal [D.Lgs. N. 196/2003](#), per tutelare ed assicurare la riservatezza dei soggetti presenti o oggetto del dibattito, sono assolutamente vietate le riprese audiovisive ogni qualvolta le discussioni consiliari hanno ad oggetto dati che attengono lo stato di salute, l'origine razziale o etnica, le convinzioni religiose o filosofiche, l'adesione a sindacati, associazioni a carattere religioso, filosofico o sindacale, la vita e le abitudini sessuali.

2. Parimenti sono assolutamente vietate le riprese audiovisive ogni qual volta le discussioni consiliari hanno ad oggetto dati che, insieme a quelli sensibili, vanno a costituire la categoria dei dati "giudiziari" vale a dire quelli che sono idonei a rivelare l'esistenza, a carico dell'interessato di alcuni provvedimenti di carattere penale.

3. Il Sindaco, ai sensi [dell'art. 39 del D.Lgs. n. 267/2000](#) e ss.mm.ii., nell'ambito delle competenze ad esso riconosciute per la gestione delle sedute del Consiglio, ha il potere di intervenire per fare interrompere le riprese nei casi in cui le modalità di svolgimento delle stesse non siano rispettose dei suddetti divieti. Tale interruzione dovrà essere debitamente segnalata durante lo streaming. Il Sindaco dovrà dare avviso del divieto di fare riprese audio/video, anche ai fini dell'utile corso dell'intera seduta consiliare.

4. Il Sindaco, ai sensi [dell'art. 39 del D.Lgs. 267/2000](#), nell'ambito delle competenze ad esso riconosciute per la gestione delle sedute del Consiglio, può disporre la sospensione delle videoriprese. La sospensione è altresì disposta qualora la discussione contenga dati qualificati come "giudiziari" ai sensi di legge o rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità della persona.

5. Il Sindaco richiama i Consiglieri, gli Assessori e gli altri soggetti che partecipano alle sedute del Consiglio Comunale, ad un comportamento consono al ruolo che ricoprono, in modo che evitino di divulgare dati personali non attinenti alla discussione, inutili e inopportuni e può, in caso di mancata osservanza da parte dei Consiglieri, limitare le riprese a tutela delle persone oggetto di discussione. Resta ferma la responsabilità di ciascun Consigliere, Amministratore e/o partecipante alle sedute di Consiglio Comunale per le opinioni espresse e le dichiarazioni rese durante i dibattiti.

Art. 5 Titolare e responsabile del trattamento dei dati rilevati con le riprese

1. Le immagini videoregistrate e trasmesse in streaming sono trattate e conservate ai sensi del [D.Lgs. nr.196/2003](#) e s.m.i, da personale regolarmente incaricato al trattamento dei dati personali. Il Titolare del trattamento è il legale rappresentante dell'Ente: il Sindaco o suo delegato.

2. Il Titolare del Trattamento, delegato dal Sindaco, verrà individuato con apposito atto dirigenziale; di tale provvedimento verrà fornita adeguata informazione anche attraverso la sezione del sito dedicata alla pubblicizzazione delle riprese audio e video del Consiglio Comunale.

3. Il soggetto privato che chiede l'autorizzazione alle riprese deve indicare preventivamente nella domanda il nome del responsabile del trattamento dei dati.

TITOLO II - MODALITÀ DI REGISTRAZIONE E DIVULGAZIONE RIPRESE AUDIOVISIVE

Art.6 - Modalità di registrazione e archiviazione

1. L'attività di ripresa audio e/o video delle *sedute* degli organi collegiali di cui all'art. 1 è effettuata direttamente dall'Ente o da soggetti terzi nell'esercizio del diritto di cronaca, a ciò debitamente autorizzati.

2. Fermo restando il divieto di ripresa e/o diffusione di dati sensibili e giudiziari, al fine di consentire la diffusione di immagini e di informazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alla finalità di informazione perseguite ai fini della tutela della privacy, le riprese audio-video in corso di seduta potranno riguardare esclusivamente i componenti del Consiglio Comunale, gli Assessori il Sindaco e gli altri soggetti autorizzati a partecipare alle adunanze ed in particolare coloro che propongono o intervengono sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno nel corso della seduta.

3. Le riprese vengono normalmente effettuate inquadrando l'intero Consiglio Comunale: i consiglieri comunali, gli assessori comunali, il Segretario generale ed il personale dipendente in servizio escludendo categoricamente di inquadrare il pubblico; tuttavia il consigliere o partecipante alla seduta consiliare che non desidera che la propria immagine venga ripresa in occasione del proprio intervento, per comprovati e gravi motivi personali comunicati al Sindaco, ha il diritto di manifestare il proprio dissenso alla ripresa e divulgazione della propria immagine durante le sedute consiliari; in quest'ultimo caso dovrà essere mandato in onda l'intervento e/o dichiarazione del Consigliere, senza ripresa identificativa.

4. Al fine di assicurare la sola ripresa dei soggetti indicati al comma precedente, le telecamere per la ripresa delle sedute del Consiglio Comunale saranno sempre orientate in modo tale da non inquadrare il pubblico presente in sala né altri soggetti, salvo il personale dipendente in servizio, limitandosi ad inquadrare esclusivamente lo spazio riservato ai componenti del Consiglio.

5. I soggetti terzi autorizzati ad effettuare le riprese audiovisive devono installare la propria strumentazione nel settore riservato al pubblico; essi s'impegnano a non disturbare e/o non arrecare pregiudizio durante la ripresa, a non manipolare artificialmente il contenuto della ripresa in modo da renderla mendace o distorsiva rispetto all'essenza e al significato delle opinioni espresse.

6. Le registrazioni delle sedute, diffuse su rete televisiva o su internet in diretta streaming, tramite la pagina web istituzionale del Comune, oppure tramite apposito link, sulla stessa, a piattaforme gratuite quali youtube o ustream, restano disponibili sul sito istituzionale del Comune a far data dal giorno successivo a quello della seduta consiliare e comunque per un periodo non inferiore a 12 mesi o per una durata legata alle possibilità tecniche di memoria disponibile.

7. Al termine del periodo previsto dal precedente comma, le riprese vengono conservate in forma permanente su supporto informatico nel rispetto delle norme vigenti e in ottemperanza al Codice dell'Amministrazione Digitale in materia di archivio informatico. Il documento ufficiale delle sedute del Consiglio Comunale rimane la trascrizione integrale delle registrazioni, visionabile mediante esercizio del diritto di accesso; lo stesso diritto non è esercitabile nei confronti delle registrazioni audio-video in quanto non costituenti documento amministrativo.

Art. 7 - Diritto di Cronaca

1. Le riprese audiovisive effettuate durante i lavori del Consiglio Comunale vengono diffuse, in versione integrale e senza salti di registrazione, in diretta streaming o in differita ("streaming on demand") attraverso il sito istituzionale del Comune di: www.comune.codogne.tv.it.

2. La diffusione delle immagini e delle riprese delle sedute consiliari da parte di testate giornalistiche, deve ritenersi in generale consentita, anche senza il consenso degli interessati, sulla base di quanto disposto dagli [artt. 136 e ss. D. Lgs. N. 196/2003](#) e dal Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio del diritto di cronaca giornalistica, ai quali il presente Regolamento opera espresso n.10.

3. Al giornalista è consentito esprimere eventuali opinioni o commenti durante le riprese televisive, senza arrecare disturbo ai lavori consiliari, rappresentando anche tale facoltà una modalità di espressione del diritto di libertà di manifestazione del pensiero tutelato dall'art. 21 della Costituzione e del Codice deontologico di cui al comma precedente.

4. In osservanza della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali è, in ogni caso, riconosciuta agli interessati la facoltà di esercitare, direttamente presso la testata giornalistica, alcuni diritti a tutela dei dati trattati, ivi compreso quello di prendere visione delle riprese effettuate durante le sedute consiliari.

5. Valutato il pubblico interesse dei lavori del Consiglio Comunale, è consentito l'allacciamento della strumentazione di ripresa alla rete elettrica comunale, anche alle emittenti televisive e/o testate giornalistiche eventualmente interessate all'effettuazione delle riprese televisive solo per il tempo strettamente necessario alle riprese stesse.

6. I soggetti esterni all'Ente, autorizzati alle riprese-audiovisive, secondo le modalità di cui all'art. 8 del presente Regolamento, dovranno diffondere le immagini nel rispetto del principio della corretta informazione, specificando che "La versione integrale del video è disponibile sul sito web: www.comune.codogne.tv.it".

Art. 8 - Autorizzazioni

I. Il Sindaco è l'autorità competente per le riprese audiovisive delle sedute del Consiglio Comunale e della relativa diffusione. Lo stesso, ha il compito di:

- ordinare la sospensione o l'annullamento delle riprese video in caso di disordini in aula;
- sospendere e/o impedire le riprese audiovisive qualora all'ordine del giorno vi sia la trattazione di argomenti in seduta segreta ai sensi del vigente regolamento del Consiglio Comunale;
- vigilare sul rispetto delle norme stabilite con il presente regolamento.

2. Le riprese audiovisive e la relativa diffusione delle stesse a mezzo web o tramite rete televisiva, effettuate direttamente dall'Ente, si intendono automaticamente autorizzate, tranne nel caso in cui il Sindaco Comunale ne disponga il diniego o la sospensione o l'annullamento.

3. I soggetti terzi, esterni all'Ente, che - per motivi di cronaca e/o informazione, regolarmente iscritti all'Albo dei Giornalisti - vorranno eseguire video riprese durante le sedute pubbliche del Consiglio Comunale, dovranno presentare apposita richiesta scritta, di norma due giorni lavorativi antecedenti la seduta del Consiglio Comunale in cui dovranno essere chiaramente evidenziati:

- modalità delle riprese;
- finalità perseguite;
- modalità di trasmissione (radiotelevisiva, web, diretta, differita);
- Responsabile del trattamento dei dati;
- attestazione della presa visione del presente Regolamento ed impegno al rispetto delle disposizioni contenute nello stesso;
- dichiarazione di assunzione di piena responsabilità civile e penale per l'utilizzo improprio e contrario alla Legge delle riprese effettuate.

Le emittenti televisive che desiderano effettuare dette riprese dovranno -come già detto- essere autorizzate dal il Sindaco in forma scritta e potrà essere presentata anche un'unica richiesta per anno solare.

I giornalisti, per poter effettuare le riprese, dovranno fornire al Sindaco le necessarie credenziali che attestino l'effettivo esercizio del diritto di cronaca: l'iscrizione all'albo professionale dei giornalisti o la dichiarazione del Direttore Responsabile della testata giornalistica che richiede l'accreditamento.

Mediante tale dichiarazione il Direttore Responsabile si assume direttamente la responsabilità del soggetto incaricato, pur non essendo questi iscritto all'albo professionale, confermando che tale soggetto presta la propria attività giornalistica alle dipendenze della testata da lui diretta.

Potranno inoltrare richiesta di autorizzazione persone diverse da quelle indicate precedentemente, motivando le finalità perseguite, le modalità di ripresa e le modalità di trasmissione. In questo caso, la richiesta dovrà essere presentata di volta in volta e, quindi, riferita alla singola seduta consiliare; previa valutazione da parte del Il Sindaco Comunale, potrà essere rilasciata eventuale autorizzazione, da intendersi riferita alla singola seduta consiliare.

In ogni caso se le immagini non sono trasmesse o montate da persone non professioniste dovranno sempre indicare il link di riferimento attraverso il quale si potrà risalire alla versione integrale della seduta consiliare in oggetto.

Non è consentito l'impiego di fari illuminanti se non nelle fasi strettamente necessarie alle riprese televisive.

La richiesta di autorizzazione, datata e sottoscritta, dovrà essere presentata direttamente al protocollo dell'ente o oppure inviata per Posta Elettronica Certificata all'indirizzo info.comune.codogne.tv@pecveneto.it.

4. Competente al rilascio dell'atto di autorizzazione è il Sindaco, il quale dovrà specificare eventuali indicazioni operative, il quale si pronuncia in forma scritta entro un termine ragionevole per consentire l'esercizio del diritto alla ripresa. L'autorizzazione comporta il consenso all'introduzione nell'aula di apparecchiature di ripresa, come telecamere e altri strumenti di videoripresa, l'utilizzo di servizi e il collegamento delle attrezzature, che dovranno in ogni caso avere ingombri e rumorosità tali da non disturbare lo svolgimento dei lavori e da assicurare la continuità della ripresa. Eventuale diniego alle operazioni di videoripresa dovrà essere motivato in forma scritta.

5. L'autorizzazione da parte del Il Sindaco comporterà l'obbligo per il soggetto autorizzato di rispettare le norme del presente Regolamento e, per quanto non espresso, tutta la normativa in materia di privacy ai sensi del [D.Lgs. 196/2003](#) e s.m.i., restando in ogni caso ad esclusivo carico dello stesso ogni responsabilità in caso di violazione delle norme richiamate. I soggetti autorizzati alle riprese audiovisive si impegnano a presentarsi con congruo anticipo, in ogni caso almeno mezz'ora prima della seduta di Consiglio comunale, così da poter posizionare la strumentazione necessaria; a non disturbare o arrecare pregiudizio durante la ripresa; a non utilizzare le immagini a scopo di lucro così come previsto all'art. 9.

Art. 9 - Limitazioni alla trasmissione e alla commercializzazione del materiale audiovisivo

1. E' vietato il commercio del materiale audiovisivo da parte di chiunque.

2. I soggetti autorizzati alle riprese audiovisive si impegnano:

- a non utilizzare le immagini a scopo di lucro

- ad utilizzare il materiale registrato all'unico scopo per cui la ripresa è stata autorizzata. Per utilizzare il materiale visivo o sonoro registrato per uno scopo diverso da quello assentito, occorre una nuova autorizzazione scritta del il Sindaco;

- a pubblicare la registrazione integralmente non dividendola in più segmenti. In caso di diffusione parziale, operata nell'esercizio del diritto di cronaca, è necessario rispettare il principio di completezza informativa, di par condicio e di trasparenza. E comunque, pur essendo possibile diffondere in rete per diritto di cronaca, singoli interventi, questi dovranno avere un richiamo al link del video completo della discussione dell'intero argomento. "La versione integrale delle riprese è disponibile sul sito del comune di Codognè www.comune.comune.tv.it".

- a non veicolare immagini associandole a messaggi pubblicitari se non preventivamente autorizzati dall'Ente.

3. I soggetti autorizzati che violino le disposizioni di cui al presente Regolamento sia nelle riprese, sia nelle diffusioni delle immagini e/o del sonoro verranno invitati dal il Sindaco, con comunicazione scritta e motivata, a correggere le modalità di ripresa, e, in caso di recidiva, non saranno più ammessi ad effettuare riprese e decadranno dal relativo diritto.

4. Il Sindaco, qualora se ne verifichino le condizioni, segnalerà nelle sedi competenti le violazioni al presente regolamento e alle leggi vigenti ..

Art. 10 - Diritto di accesso alle trascrizioni.

1. Fermo restando l'esercizio del diritto di accesso dei verbali delle sedute consiliari ed eventualmente delle commissioni, lo stesso diritto non è esercitabile nei confronti delle video audio registrazioni, in quanto non costituenti documento amministrativo.

Art. II- Gestione dei disservizi. ..

1 I lavori del Consiglio devono procedere, e non possono essere in nessun caso interrotti, qualora si verificasse un mal funzionamento o rottura dell'apparecchiatura di ripresa video.

2 Il Sindaco, in tali situazioni, dovrà informare i Consiglieri presenti e dovrà attivarsi al fine di consentire il ripristino dell'operatività nel più breve tempo possibile.

3. Le riprese possono essere eseguite con altri strumenti esterni. -

Titolo III - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato col presente Regolamento si applicano le disposizioni di cui al Codice in materia di protezione dei dati personali e la direttiva emanata dal Garante della Privacy in materia di pubblicazione di dati della Pubblica Amministrazione.

2. Il presente Regolamento, peraltro, s'intende integrato con le disposizioni contenute nei vigenti regolamenti comunali sull'accesso agli atti, nonché in quello sul funzionamento del Consiglio Comunale, in quanto compatibili.

Art. 13 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, una volta divenuta esecutiva la delibera consiliare di approvazione, entra in vigore ,decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio comunale.

2. Il Regolamento sarà inserito nella raccolta Ufficiale dei Regolamenti Comunali, tenuta presso l'ufficio di Segreteria comunale e sarà pubblicato sul sito internet del Comune, a libera visione di chiunque ne abbia interesse.